

REGOLAMENTO ELETTORALE DI PREVICOOPER

SEZIONE 1

ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE IN SENO ALL'ASSEMBLEA (modificato dalle parti sociali in data 18 luglio 2007)

1) Indizione delle elezioni

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, informando tutte le Associazioni Cooperative stipulanti l'accordo del 6/12/96 istitutivo del Fondo Pensione Complementare PREVICOOPER, le Associazioni delle Imprese stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori affini aderenti a PREVICOOPER nonché le imprese ad esso associate.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 6/12/96 provvedono in sostituzione nei successivi quindici giorni.

Il voto per le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei delegati sarà effettuato a mezzo posta.

2) Elettorato attivo

Hanno diritto di votare tutte le imprese associate a PREVICOOPER che siano iscritte nel libro degli associati alla data della indizione delle elezioni.

Nei quindici giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4) l'elenco delle imprese aventi diritto al voto.

3) Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti delle imprese in seno all'Assemblea concorrono:

- a) liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Associazioni Cooperative stipulanti l'accordo del 6/12/96 istitutivo del Fondo Pensione Complementare PREVICOOPER;
- b) liste sottoscritte da imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno il 25% del totale dei lavoratori associati a PREVICOOPER.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Associazioni delle Imprese promotrici o dei diversi soggetti promotori ed i nominativi dei candidati proposti.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: struttura presso la quale il candidato presta la propria attività o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica contrattuale e titolo di studio.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.

I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.

Ciascuna lista può contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 30%.

Le liste sono consegnate alla Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le liste devono essere notificate alle imprese associate a PREVICOOOPER almeno quindici giorni prima delle elezioni.

4) Commissione Elettorale

Entro 5 giorni dalla indizione delle elezioni le Associazioni Cooperative stipulanti costituiscono presso PREVICOOOPER la Commissione Elettorale designando un componente per ciascuna Organizzazione.

La Commissione Elettorale è integrata da un rappresentante di ciascuna lista presentata ai sensi del precedente punto 3. lettera b).

La Commissione Elettorale:

1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste
2. predispone la scheda elettorale
- 3. invia a ciascuna impresa avente diritto di voto la scheda elettorale che ha un valore pari al numero di voti corrispondente al numero dei lavoratori associati a PREVICOOOPER riferibili all'impresa medesima;**
4. annota il numero delle schede inviate **alle imprese;**
5. impartisce istruzioni sulle modalità di votazione;
6. riceve da ciascuna impresa avente diritto al voto le schede utilizzate e quelle non utilizzate;
7. procede allo scrutinio delle schede
8. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutte le imprese associate a PREVICOOOPER
9. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di PREVICOOOPER, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati,

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di PREVICOOOPER, alle Associazioni Cooperative e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo del 6/12/96 istitutivo di PREVICOOOPER.

5) Collegio Elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico nazionale.

6) Schede elettorali

La votazione avviene a mezzo di **scheda elettorale predisposta e fornita** dalla Commissione

Elettorale di cui al precedente punto 4).

La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Associazioni Cooperative promotrici.

A ciascuna impresa con diritto di voto **viene assegnata una scheda che equivale** al numero di voti cui l'impresa medesima ha diritto al momento della indizione delle elezioni.

Il numero di voti spettanti a ciascuna impresa è pari al numero dei propri lavoratori associati a PREVICOOPER.

La scheda deve essere firmata da almeno un componente la Commissione Elettorale.

Unitamente **alla scheda** le imprese aventi diritto di voto ricevono anche la busta che deve essere utilizzata per la restituzione alla Commissione Elettorale **della** scheda da questa **ricevuta, compresa quella che sia eventualmente rimasta in bianco.**

La scheda deve essere restituita a mezzo posta con raccomandata A/R o corriere alla Commissione Elettorale entro il 7° giorno successivo a quello di svolgimento delle elezioni. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del corriere.

7) Modalità di votazione

L'impresa, tramite il legale rappresentante o diversa persona da questi designata, esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione della lista.

Non sono ammessi voti di preferenza.

Il voto è da considerarsi nullo:

1. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti;
2. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la preferenza a favore di un candidato inserito in una lista diversa;
3. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la preferenza a favore di un candidato inserito nella medesima lista ed inoltre a favore di un candidato inserito in una lista diversa;
4. quando l'elettore, non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista, abbia espresso la propria preferenza a favore di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti;
5. quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca)

Il voto è da considerarsi valido:

1. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di più candidati presenti all'interno della medesima

lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;

2. quando l'elettore non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia espresso la propria preferenza a favore di un solo candidato: in questo caso si procede all'attribuzione del voto di lista;
3. quando l'elettore non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia espresso la propria preferenza a favore di due o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede alla attribuzione del solo voto di lista.

8) Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

9) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Ultimate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio delle schede e redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:

1. il numero delle imprese aventi diritto al voto
2. il numero di voti spettante a ciascuna impresa avente diritto al voto
- 3. il numero delle imprese che hanno esercitato il diritto di voto**
4. il numero delle schede restituite alla Commissione Elettorale entro il termine previsto dal presente Regolamento
5. il numero di voti attribuito a ciascuna lista
6. il numero delle schede nulle
7. il numero delle schede bianche
8. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione
9. il numero delle schede rimaste inutilizzate

Ultimato lo scrutinio si compila il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

10) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti

La Commissione Elettorale procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.

I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.

A tal fine si applicano le seguenti regole:

1. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale
2. si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti

- validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse
3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Risultano eletti, nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che partendo dal primo nominativo in alto a sinistra sono numerati da 1 (uno) a 30 (trenta) fino al conseguimento del numero dei seggi attribuito alla lista.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi di PREVICOOOPER, le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali interessate.

11) Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati ed essere definiti entro i 30 successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale Nazionale, allo scopo riconvocata.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 20 giorni successivi alla proclamazione, esamina comunque il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione, per gli otto anni successivi alla elezione cui si riferiscono.

12) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato primo tra i non eletti della stessa organizzazione di appartenenza del delegato dimissionario o decaduto, secondo l'ordine numerico di iscrizione nella lista stessa.

Roma, 18 luglio 2007